



## Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: le principali novità del ruolo di Curatore

TITOLO V – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I – SEZIONE I – Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

**Articoli dal 125 al 137 C.c.i.**

CAPO II – Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

**Articoli dal 193 al 195 C.c.i.**

TITOLO X – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE..

CAPO II – Albo degli incaricati della gestione e del controllo

**Articoli 356 e 358 C.c.i.**

*Relatore: Dott. Salvatore Rapino*



## Art. 125 – La nomina del curatore

**Il curatore** è nominato con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale (ex art. 49) e in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 356 e 358 C.c.i., cioè alle nuove regole che costituiscono e regolano il c.d. Albo Unico Nazionale dei Curatori e che recepiscono le nuove materie d'incompatibilità ed ipotesi di conflitto d'interessi introdotte già con il D.Lgs. 54/2018.

Ai requisiti per la nomina già previsti dalla L.F., sono aggiunti: l'iscrizione in determinati Albi (consulenti del lavoro), l'esperienza professionale (per il primo popolamento, 4 incarichi negli ultimi 4 anni o specifica formazione), aggiornamento professionale biennale (partecipazione a specifici corsi di formazione) e il requisito dell'onorabilità (**art. 356**);

esclusa la nomina a curatore di commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i creditori del debitore e chiunque in conflitto di interessi (**art. 358, co. 2**);



### **continua - Art. 125 – La nomina del curatore**

è nominato tenuto conto di: risultanze dei rapporti riepilogativi, incarichi in corso per assicurare tempestività, esigenze di trasparenza e turnazione valutata l'esperienza richiesta dalla natura dell'incarico **(art. 358, co. 3)**.

**Rapporti con l'esperto.** La sentenza di apertura può, ex art. 49, prevedere *“se utile, la nomina di uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore”*.

L'esperto, in possesso dei medesimi requisiti previsti per il curatore, emerge come una nuova figura nella procedura di liquidazione, che sembrerebbe sostituire, per compiti determinati, il curatore il quale perderebbe la legittimazione per quanto di competenza dell'esperto.

La regolazione dei rapporti con coadiutore e delegato rimane invariata **(art. 125)**.



### **Art. 126 – Accettazione**

Da effettuarsi entro i 2 giorni successivi alla nomina e consente di ricevere *“telematicamente le credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia”*.

### **Art. 127 – Qualità di pubblico ufficiale**

*“Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale”*.

### **Art. 128 e 129 – Gestione della procedura ed esercizio delle sue attribuzioni**

*Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni sotto la vigilanza del GD e del CdC, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite (da coordinarsi con quanto previsto per gli esperti nominati ai quali si applica anche l’art. 128 ove compatibile). Sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione rimangono le regole previste dalla previgente normativa.*

Novità della riforma è la possibilità per il curatore di assumere la veste di difensore, cioè di *stare in giudizio se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti il giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.*



### **Art. 193 – Sigilli**

*Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa.*

### **Art. 194 – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e altra documentazione**

*Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore ed estrarne copia.*

### **Art. 195 – Inventario**

*Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve tempo possibile formando processo verbale al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati.*

*Possono intervenire i creditori. L'inventario è sottoscritto da tutti gli intervenuti.*



## **Art. 130 – Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore**

Entro 30 giorni dall'apertura della procedura, il curatore dovrà predisporre *una informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società*, eventualmente integrandola con quanto reperito presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni previa autorizzazione del GD.

Una successiva relazione particolareggiata (ex relazione art. 33, co. 1 L.F.) dovrà essere predisposta nel termine dei 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo *in ordine al tempo e alle cause dell'insorgenza della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'indagini preliminari in sede penale*.

Entro 4 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e successivamente ogni 6 mesi, il curatore presenterà al GD un rapporto riepilogativo *delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti dei conti correnti relativi agli stessi periodi*.



### **Art. 131 – Deposito delle somme riscosse**

Non vi sono particolari differenze con quanto già previsto dalla legge fallimentare.

### **Art. 132 – Integrazione dei poteri**

Non vi sono particolari differenze con quanto già previsto dalla legge fallimentare (nel caso di Delegato – compenso detratto; nel caso di Tecnici o altre persone retribuite compreso il debitore e gli amministratori della società – si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso al curatore).

### **Art. 133 – Reclamo contro gli atti e le omissioni**

Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, escludendo le ipotesi di sindacato di merito, *ogni interessato può proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al GD entro 8 giorni dalla conoscenza dell'atto (o dalla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere in caso di omissione).*

Sentite le parti, il GD decide entro 15 giorni. Contro tale decreto può essere proposto il reclamo ex art. 124 C.c.i.



### **Artt. 134 e 135 – Revoca e sostituzione**

Mentre l'istituto della revoca non ha subito variazioni, quello della sostituzione consente ora alla maggioranza dei creditori ammessi il potere di chiedere la sostituzione del curatore in qualunque momento, lasciando al GD la prerogativa della nomina.

In entrambi i casi rimane ferma la necessità del rendiconto della propria attività per il passaggio di consegne.

### **Art. 136 – Responsabilità**

Il curatore adempie *ai propri doveri con la "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*, richiamando quanto previsto all'art. 2392 c.c. per gli amministratori di società per azioni.

Al registro cartaceo vidimato da un componente del CdC si sostituisce il registro informatico, da annotare giornalmente e consultabile da GD e dal CdC. Con cadenza mensile il curatore dovrà firmarlo digitalmente e apporvi una marca digitale.

In merito all'eventuale azione di responsabilità, la novità è che può essere proposta *solo dal nuovo curatore, previa autorizzazione del Giudice Delegato*, e non più anche dal Comitato dei Creditori.



## **Art. 137 – Compenso**

Il compenso e le spese sono liquidati *ad istanza del curatore* con decreto non soggetto a reclamo dopo l'approvazione del rendiconto.

Rispetto alla legge fallimentare, è espressamente prevista una *integrazione del compenso* ove, dopo la chiusura della procedura, vi sia prosecuzione dell'incarico fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'art. 233, co. 2, C.c.i.

È in facoltà del Tribunale accordare al curatore acconti sul compenso, preceduti, salvo che non ricorrano giustificati motivi, dall'esecuzione di un progetto di riparto parziale.

In caso di nomina di esperti, il compenso, come in caso di successione di più curatori, è stabilito *secondo criteri di proporzionalità* ed è liquidato al termine della procedura, salvi eventuali acconti.